

CONVENZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

TRA

L'AZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA

E

IL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

LE PARTI

Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera (di seguito denominata AULSS 9), con sede in Verona, Via Valverde 42, C.F. e P.IVA n. 02573090236, PEC prevenzione.aulss9@pecveneto.it in persona del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Dr. Fabrizio Cestaro, a ciò delegato dal Direttore Generale con deliberazione n. 4 del 01/03/2021 e confermata con deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 06/03/2024, munito dei poteri di firma del presente atto;

E

Comitato Italiano Paralimpico (di seguito denominato CIP), con sede in Roma, Via Flaminia Nuova n. 830, C.F. e P.IVA 14649011005, PEC presidente@pec.comitatoparalimpico.it in persona del Presidente, nonché legale rappresentante Avv. Luca Pancalli;

Congiuntamente denominate "Le Parti"

Premesso che

- uno dei compiti istituzionali del CIP, è quello di favorire la diffusione e la pratica dello sport tra persone disabili dando impulso a progetti di promozione ed avviamento alla pratica sportiva paralimpica sull'intero territorio nazionale, anche attraverso la collaborazione con Enti appartenenti al comparto sociosanitario, tra cui le Aziende Sanitarie che erogano servizi in favore delle persone con disabilità;
- il CIP ha tra i propri obiettivi il massimo incremento del numero di strutture socio-sanitarie in cui attuare percorsi condivisi che consentano, attraverso la collaborazione fondata sulle specifiche competenze, di condurre un numero sempre crescente di persone alla pratica sportiva, favorendo sia il recupero psicologico che quello funzionale del soggetto oltreché corretti stili di vita attraverso lo sport;
- AULSS 9 offre alle persone con disabilità non solo prestazioni di tipo riabilitativo, ma anche numerosi servizi di carattere socio-sanitario, favorendo programmi di inclusione e potenziamento delle abilità residue rivolti alle persone disabili;
- AULSS 9, nell'ambito di cui al precedente punto, ha manifestato il proprio interesse a promuovere progetti di avviamento alla pratica sportiva paralimpica nell'ambito delle proprie attività, sia nelle strutture territoriali, in particolare del Dipartimento di Prevenzione, che di quelle ospedaliere che si rivolgono alle persone disabili, ai fini della loro inclusione e del

potenziamento delle abilità residue;

- è quindi interesse comune dell'AULSS 9, del CIP e dell'intera comunità sociale promuovere e sviluppare iniziative e progetti finalizzati all'inserimento delle persone con disabilità motoria nelle diverse discipline sportive, che possono costituire per tali soggetti un valido supporto al loro recupero funzionale e psicologico;
- l'art. 15 della legge 241/90 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 11 commi 2 e 3 della medesima legge

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

L'oggetto della presente convenzione è la promozione, a titolo gratuito e senza alcun onere a carico dei pazienti/utenti, dell'orientamento e dell'avviamento all'attività sportiva di soggetti, sia adulti che in età evolutiva, con disabilità fisiche, che afferiscono per qualsiasi motivo ai servizi dell'AULSS9, attraverso l'apertura di uno Sportello Informativo finalizzato a far conoscere le discipline sportive praticabili dalle persone con disabilità, sul territorio veronese e regionale.

Nello specifico, le Parti si impegnano a promuovere congiuntamente l'avvio di uno Sportello Informativo, con focus specifico sull'offerta sportiva paralimpica, da effettuarsi nel corso delle sedute di Commissione Medica Locale Patenti, istituita presso la UOC Medicina Legale della AULSS 9 Scaligera, per il rinnovo delle patenti di guida, dedicate agli utenti con disabilità al fine di avviarli a discipline sportive praticabili sul territorio a scelta dello stesso utente.

L'attività informativa viene garantita dalla presenza della figura dell'Informatore Paralimpico, adeguatamente formato e messo a disposizione dal CIP con oneri a carico di quest'ultimo.

Gli Informatori Paralimpici, a seguito di colloqui conoscitivi con l'interessato e l'équipe medico sanitaria presente in loco, indirizzeranno pazienti e famiglie alla pratica sportiva paralimpica più confacente alle varie esigenze.

Articolo 2

Il CIP si impegna in particolare a:

1. individuare e fornire gli Informatori Paralimpici per la gestione dello Sportello Informativo, senza alcun onere a carico dell'AULSS 9;
2. provvedere al tesseramento e alla copertura assicurativa degli Informatori Paralimpici che presteranno la propria attività presso lo Sportello Informativo, secondo le condizioni assicurative consultabili al link <https://www.comitatoparalimpico.it/item/assicurazioni.html> ;
3. farsi carico totalmente delle spese relative agli Informatori Paralimpici.

Articolo 3

L'AULSS 9 si impegna in particolare a:

1. mettere a disposizione un locale individuato in prossimità degli ambulatori della Commissione Medica Locale patenti, presso la sede del Dipartimento di Prevenzione in Verona via S. D'Acquisto 7, adibito ai colloqui tra gli Informatori Paralimpici e le persone con disabilità, senza alcun onere a carico del CIP;
2. promuovere l'accesso allo Sportello Informativo da parte degli utenti potenzialmente interessati.
3. Incaricare il Direttore dell'U.O.C. Medicina Legale, dott.ssa Alessandra De Salvia, di svolgere l'attività di referente nei confronti degli Informatori Paralimpici, per lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione.

Articolo 4

La presente convenzione non comporta rispettivi oneri a carico delle parti.

Articolo 5

L'AULSS 9 si impegna affinché gli Informatori Paralimpici coinvolti nell'attività di cui all'art. 1, che si recheranno presso le strutture aziendali, vengano informati sui rischi per la salute e la sicurezza presenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza, adottate ai sensi dell'art. 26 c. 1 lettera b) del D. Lgs. 81/08.

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/2008, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS 9, se lo riterrà opportuno, potrà verificare che gli operatori, individuati dal CIP e autorizzati ad accedere alle proprie strutture, siano in possesso dei requisiti di competenza per l'esecuzione delle attività che sono chiamati a svolgere e che vengano rispettate le misure di sicurezza previste.

Articolo 6

Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni vigenti in tema di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018). Le parti riconoscono reciprocamente che, per l'attuazione della convenzione, il CIP e l'AULSS 9 agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene al proprio ambito di competenza.

Nello specifico l'AULSS 9 resta titolare dei dati dei pazienti utilizzati esclusivamente per le finalità di terapia, diagnosi e cura, meglio per finalità sanitarie per cui sono già in essere informative e consensi (laddove necessari) che esplicitano quanto previsto ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR.

Il CIP in relazione alle finalità di trattamento connesse alla diffusione e pratica dello sport, quale autonomo titolare, resta onerato di fornire in modo chiaro e completo, ad ogni partecipante all'iniziativa oggetto della presente convenzione, le informazioni obbligatorie in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, prima della relativa partecipazione.

L'AULSS 9 e il CIP e i propri incaricati, autorizzati a trattare i dati ed istruiti in modo specifico e per iscritto, agiscono nel pieno rispetto della vigente normativa posta a tutela della riservatezza, disponibilità e integrità dei dati personali.

Il CIP e l'AULSS 9, alla luce di quanto sopra esposto, si impegnano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti attività:

1. l'erogazione ciascuno per suo conto, all'interessato coinvolto nelle attività oggetto della convenzione, di un'informativa privacy completa e a norma di legge (ex art. 13, GDPR, UE 2016/679);
2. limitatamente al CIP, l'acquisizione del consenso scritto dell'interessato prima della sua partecipazione alle iniziative oggetto della convenzione;
3. il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, della limitazione delle finalità, della minimizzazione dei dati, dell'esattezza, della limitazione della conservazione e di garantire l'integrità e la riservatezza;
4. l'adozione, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, di adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato di protezione dei dati personali. Entro i limiti di quanto previsto dall'informativa fornita agli interessati, i dati personali saranno accessibili esclusivamente al personale formalmente incaricato e designato dalle parti in relazione ai trattamenti di rispettiva titolarità.

Le obbligazioni e le previsioni della presente clausola continueranno a essere valide ed efficaci anche successivamente al termine di validità e/o efficacia della presente convenzione per qualunque causa intervenuta.

Articolo 7

La convenzione di cui al presente documento ha durata fino al 31 dicembre 2029, con decorrenza dalla data di perfezionamento dell'accordo e possibilità di disdetta in qualsiasi momento, da notificarsi tra le parti a mezzo raccomandata A/R, ovvero a mezzo PEC agli indirizzi sopra riportati.

Articolo 8

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e ad imposta di bollo se e nella misura stabilita dalla legge.

Articolo 9

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, per la soluzione delle controversie sarà competente il foro di Verona.

Articolo 10

Le parti in quanto Enti pubblici sono sottoposte alla normativa italiana e attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità evitando rigorosamente comportamenti corruttivi punibili nelle competenti sedi. Le parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che tutte le attività poste in essere nei rispettivi ambiti di attività sono conformi a quanto stabilito dalla Legge 6.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii. (contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) e dal d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Comitato Italiano Paralimpico
Il Presidente
Avv. Luca Pancalli

Azienda AULSS 9 SCALIGERA
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Dott. Fabrizio Cestaro
